

# CONFERENZA EPISCOPA LE ITALIANA

UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE Via Aurelia 796-00165 Roma – Tel. 06.66502639 - Fax 06.66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

# **CONVENZIONE**

# PER IL SERVIZIO DI COOPERAZIONE TRA DIOCESI ITALIANE DEI PRESBITERI DIOCESANI

S.E. Mons	
Vescovo della diocesi di	
e S.E. Mons.	
Vescovo della diocesi di	
a norma del can. 271 con la	nione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri del Magistero della Chiesa, presente <i>Convenzione</i> stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra quanto di seguito concordato per il servizio pastorale del presbitero
Nome	Cognome
nato a	il
ordinato il	incardinato nella diocesi di
codice fiscale	
mail	
	Art. 1
	SERVIZIO
1. Il Vescovo di	
	risiedere nella diocesi di, ervizio pastorale, attestandone il possesso delle necessarie facoltà.

#### Art. 2

# MODALITÀ DEL SERVIZIO

- 1. Il presbitero s'impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie, con il suo presbiterio e con la comunità particolare al cui servizio è inviato.
- 2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e collaborazione con il Vescovo che lo accoglie, si rende disponibile anche per eventuali altri ministeri diversi da quanto indicato all'art. 2, § 1. A tal fine il Vescovo che accoglie consulterà previamente il Vescovo che invia ed agirà in accordo con quest'ultimo.
- 3. Il presbitero resta incardinato nella diocesi che lo invia e avrà tutti i diritti e tutti i doveri dei presbiteri della diocesi che lo accoglie, conformemente all'incarico che andrà a svolgere.

#### **DURATA DEL SERVIZIO**

- 1. La durata della presente Convenzione è di tre anni. Essa può essere rinnovata allo scadere di ogni triennio. In ogni caso la durata massima della *Convenzione* non può superare i nove anni.
- 1. Resta inteso che il presbitero, per tutto il tempo della sua permanenza nella diocesi che lo accoglie, mantiene il suo riferimento con la diocesi di incardinazione. Per giusta causa il Vescovo che invia, dopo aver informato il Vescovo che accoglie, potrà richiamare il presbitero senza assumere per questo motivo alcun obbligo di sostituzione.
- 2. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa che invia, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese.

#### Art. 4

### SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

- 1. Il sostentamento del presbitero è assicurato dall'Istituto diocesano di sostentamento del clero della diocesi che accoglie.
- 2. La diocesi italiana che accoglie, provvede all'inserimento del presbitero nel proprio istituto di sostentamento del clero.

#### Art. 5

#### RIENTRO NELLA DIOCESI DI INCARDINAZIONE

- 1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di incardinazione alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo. Entro un mese dalla scadenza della Convenzione i due Vescovi, di comune accordo, verificheranno la situazione complessiva ed assumeranno i provvedimenti del caso.
- 2. Il Vescovo che invia, d'intesa con il Vescovo che accoglie, può, per giusta causa, richiamare nella diocesi il presbitero inviato (cf. can. 271, § 3), risolvendo in anticipo la presente Convenzione.
- 3. Il Vescovo che accoglie, d'intesa con il Vescovo che invia, può, per giusta causa, risolvere in anticipo la presente Convenzione (cf. can. 271, § 3).
- 4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

**********************			
La presente Convenzione decorre dalalal			
Luogo	Data	Il Vescovo che invia	
Luogo	Data	Il Vescovo che accoglie	
☐ Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali			
Luogo	Data	Il presbitero	

## Allegati:

- 1. Domanda del presbitero per l'invio.
- 2. Dichiarazione del Vescovo che invia, con celebret, curriculum e dichiarazione di buona condotta.